



Comune di Pianezza

Città Metropolitana di Torino

Regolamento di ***POLIZIA URBANA E RURALE***

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

- » 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- » 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- » 4 - Decadenza dei titoli amministrativi

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- » 5 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- » 6 - Suolo pubblico
- » 7 - Sospensione e revoca delle Concessioni
- » 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- » 9 - Scarico di rottami e di detriti
- » 10 - Carico e scarico di mobilio
- » 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- » 12 - Installazione di tende solari
- » 13 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- » 14 - Occupazione con chioschi, edicole ,ecc
- » 15 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- » 16 - Occupazioni per traslochi
- » 17 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- » 18 - Commercio su aree pubbliche
- » 19 - Mercati di gente d'affari
- » 20 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- » 21 – Divieto di giochi su suolo pubblico
- » 22 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- » 23 - Disposizioni di carattere generale
- » 24 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- » 25 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- » 26 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

- » 27 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- » 28 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- » 29 - Sgombrò della neve
- » 30 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- » 31 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- » 32 - Disposizioni riguardanti gli animali
- » 33 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- » 34 - Divieto di segatura e spaccatura della legna
- » 35 - Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi
- » 36 - Pulizia dei tetti e dei terrazzi
- » 37 - Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici
- » 38 - Scarico di materiali in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche
- » 39 - Vuotatura dei pozzi neri

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- » 40 - Manutenzione degli edifici
- » 41 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- » 42 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- » 43 - Ornamento esterno ai fabbricati
- » 44 - Depositi in proprietà privata
- » 45 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- » 46 - Spolveramento di panni e tappeti
- » 47 - Bagni
- » 48 - Bestie macellate e trasporto carni
- » 49 - Raccolta rifiuti
- » 50 - Viali e giardini pubblici
- » 51 - Vasche e fontane
- » 52 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- » 53 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- » 54 - Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali
- » 55 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- » 56- Inquinamento acustico
- » 57 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- » 58 - Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione
- » 59 - Rumori nei locali privati
- » 60 - Uso di strumenti sonori
- » 61 - Venditori e suonatori ambulanti
- » 62 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- » 63 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali
- » 64 - Suono delle campane
- » 65 - Carovane di nomadi
- » 66 - Esercizio di mestieri, arti ed industria
- » 67 - Impianto di macchinari
- » 68 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- » 69 - Deroche per attività temporanee
- » 70 - Spettacoli e trattenimenti
- » 71 - Strumenti musicali

- » 72 - Dispositivi acustici antifurto

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- » 73 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- » 74 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- » 75 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- » 76 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- » 77 - Fucine e forni
- » 78 - Uso di fiamma libera
- » 79 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- » 80 - Strumento da taglio
- » 81- Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- » 82 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- » 83 - Scalpellamento di vie o piazze
- » 84 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- » 85 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- » 86 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- » 87 - Materiale di demolizione
- » 88 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- » 89 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- » 90 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- » 91 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- » 92 - Orari degli esercizi
- » 93 - Obbligo di vendita - Pesature delle merci
- » 94 - Esposizione e vendita degli alimenti
- » 95 - Vendita e trasporto del pane
- » 96 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- » 97 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- » 98 - Esalazioni di merce
- » 99- Tabella per la vendita del combustibile
- » 100 - Requisiti dei locali di vendita
- » 101 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- » 102 - Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- » 103 - Preavviso di cessazione di servizio
- » 104 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- » 105 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- » 106 - Esercizio di mestieri girovaghi
- » 107- Lustrascarpe e venditori di giornali
- » 108 - Baracche per pubblici spettacoli

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- » 109 - Cortei funebri
- » 110- Processioni - Manifestazioni

CAPO XI – POLIZIA RURALE

- » 111 - Comunioni generali di pascoli
- » 112 - Divieto di pascolo
- » 113 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- » 114 - Pascolo abusivo
- » 115 - Custodia degli animali pascolanti
- » 116 - Pascolo notturno
- » 117 - Transito del bestiame
- » 118 - Difesa della pubblica sicurezza dell'ordine e della moralità pubblica
- » 119 - Osservanza delle leggi
- » 120 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
- » 121 - Esercizio del diritto di passaggio
- » 122 - Esercizio della caccia
- » 123 - Divieto di raccolta dei frutti pendenti
- » 124 - Piantumazione di alberi in zone agricole
- » 125 - Frutti di piante sul confine
- » 126 - Cartelli indicanti esche avvelenate
- » 127 - Divieto di alterazione
- » 128 - Espurgo dei fossi
- » 129 - Attraversamento strade
- » 130 - Abbattimento di piante lungo le strade
- » 131 - Potatura
- » 132 - Distanza da strade
- » 133 - Acque pubbliche
- » 134 - Abbeveraggio animali
- » 135 - Divieto di appiccare il fuoco
- » 136 - Spegnimento di incendi
- » 137 - Coltive agrarie ed allevamenti di bestiame
- » 138 - Detenzione di letame

CAPO XII - SANZIONI

- » 139 - Accertamento delle violazioni
- » 140 – Atti di accertamento
- » 141 – Sanzioni accessorie
- » 142 – Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione
- » 143 – Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- » 144 – Abrogazione di norme regolamentari
- » 145 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia municipale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo di Polizia Municipale, ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.
3. Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia.
4. Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comando di Polizia municipale o in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.

7. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili oggetto del precedente comma, potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con sede nel territorio comunale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di richiedere, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Articolo 4

Decadenza dei titoli amministrativi

1. Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla - osta, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.
2. In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:
 - a) il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
 - b) non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - c) pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
 - d) il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.
3. Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.
4. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5.

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Articolo 6

Suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ..
2. Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
3. A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione.
4. Non sono soggette a quanto sopra:
 - a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.
5. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Articolo 7

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per

- mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
 3. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 8.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 9

Scarico di rottami e di detriti

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via.
5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio

Articolo 10
Carico e scarico di mobilio

1. Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.
2. Il permesso d'occupazione sarà rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della strada.

Art. 11
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
3. Nelle zone di rilevanza storico - ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, possono essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in deroga alle disposizioni di cui ai comma precedenti, a condizione che sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, co. 11 del vigente Codice della strada.
5. L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
7. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Art. 12
Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza massima del marciapiede.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani

terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse

Articolo 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione.
4. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.
5. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 14

Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

1. La concessione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della strada. d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo regolamento d'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del manufatto, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.

4. L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Art. 15

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 16

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale apposita autorizzazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 17

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art. 18

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.
2. **E' vietata ogni forma di vendita abusiva su tutto il territorio comunale, sia che venga svolta da postazione fissa, che in forma itinerante, i trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.**

Art. 18/bis

1. **E' severamente vietato, su tutto il territorio comunale ogni forma di accattonaggio o di richiesta pressante di denaro.**

Art. 19
Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 20
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 21
Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sulla carreggiata stradale, nelle piazze e sui marciapiedi, l'uso di pattini e skateboard.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 22
Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III **NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

Art. 23

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 24

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa

comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 25

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 26

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 27

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 28

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

Art. 29

Sgombro della neve

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e sulle strade.
2. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 30

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore, cause fortuite o autorizzate.

Art. 31

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 32

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da

percorrere e le modalità da adottare, con esclusione delle zone agricole del vigente P.R.G.C.

Art. 33

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 34

Divieto di segare e spaccare legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna

Articolo 35

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne, serrande e negozi.

1. La lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli, tra le ore 08.00 e le ore 20.00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09.00 e le ore 17,00 da ottobre a febbraio.
2. Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso comunale qualora le operazioni si protraggano per più di 24 ore.
3. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

Articolo 36

Pulizia dei tetti e dei terrazzi

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentito prima del pubblico servizio di nettezza urbana della strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.

Articolo 37

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nel giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Articolo 38

Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedirne o comunque renderne difficoltoso il corso.

Articolo 39

Svuotamento dei pozzi neri

1. Lo svuotamento a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite.
2. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 08.00 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte dal 1 ottobre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 31 marzo, e dalle ore 07,00 alle 24,00 dal 1 aprile al 30 settembre.
3. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo altre diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie e nel Regolamento comunale di igiene.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 40

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 41

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
1. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
2. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
3. E' vietata l'affissione di cartelli, di avvisi a carattere personale (matrimoni, feste, etc) su facciate di fabbricati, segnaletica stradale, pali, etc..

Art. 42

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 43

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' vietato, verso la via pubblica, l'utilizzo di tende in nylon o simili materiali su balconi, terrazzi, etc..

Art. 44

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 45

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
3. Tale divieto non si applica nei confronti di fabbricati che non abbiano altra possibilità, nei giorni feriali non coincidenti con pubbliche manifestazioni.

Art. 46

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 fino alle ore 11 del mattino.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 47

Bagni

1. In tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.
2. L'Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi.

Art. 48

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di idonei veicoli e con recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 49

Raccolta rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.
2. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti in giorni e orari diversi da quelli fissati dai suddetti provvedimenti.

Art. 50

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani ed i gatti, qualora non diversamente disposto dall'autorità comunale, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sullo schienale delle stesse;

- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 51 Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 52 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. **E' vietato trattenersi sulla carreggiata e sui marciapiedi, se l'atteggiamento o l'abbigliamento siano inequivocabilmente riconducibili all'attività di adescamento ai fini di esercitare il meretricio.**
5. **E' vietato contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o luoghi di pubblico transito o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.**

6. E' vietato ai conducenti di veicoli che transitano sulle strade o in luoghi di pubblico transito di fermare o sostare i propri mezzi, per richiedere informazioni, contrattare o concordare prestazioni sessuali, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada.

7. E' vietato far salire a bordo del proprio veicolo una o più persone dedite all'attività di prostituzione su strada.

Art. 53

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 54

Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

1. Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.
2. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanza inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Art. 55

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. La distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni

posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei trentasei mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 56

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 57

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti e fastidiosi per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 58

Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione e locali pubblici

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come tosaerba, motozappe, lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.
2. Comunque, tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno seguente. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.
3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti, è altresì vietato l'uso di autoradio con volume percepibili al di fuori dell'autoveicolo.
4. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.
5. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e dalle 13,00 alle 15,00. Nelle fasce di divieto l'uso degli apparecchi è consentito purché non cagioni disturbo alla collettività

Art. 59

Rumori nei locali privati

Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI-FI, apparecchi radio e televisivi.

Art. 60

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle

pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 61

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 62

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 63

Detenzione e conduzione di cani o altri animali

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. Nel caso sopradDETTO, gli agenti di Polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.
4. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo, anche in assenza di appositi cartelli:

- a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio.
 6. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare eventuali pericoli per i passanti.
 7. I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia e razze considerate pericolose dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio e museruola.
 8. I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.
 9. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
 10. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastori e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzate per servizio.
 11. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti.
 12. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
 13. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani o animali pericolosi, lasciati in libertà all'interno di aree private o condominiali, di apporre sul cancello d'ingresso del fabbricato, apposito cartello di avviso di pericolo.

Art. 64

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommerso.

Art. 65
Carovane di nomadi.

- 1. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata fuori dalle stesse, la sosta per il pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.**
- 2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per il pernottamento in determinate località del Comune.**

Art. 66
Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.
3. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
4. Comunque nel raggio di metri lineari 100 di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, cimiteri, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.
5. Il Comune può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
6. Gli enti e servizi preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti onde le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumoroso ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.
8. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di 3 mesi ed apportare, entro 1 anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.
9. Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento delle aziende in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.
11. La domanda per l'esercizio delle attività indicate nel presente articolo, corredata di documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95, si intende accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 67

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.
4. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente A.S.L. e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
5. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Art. 68

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni e comunque al di fuori delle aree individuate dai piani edilizi come commerciali ed industriali, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 69

Deroghe per attività temporanee

1. La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:
 - a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
 - b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello steso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00.

2. La richiesta di deroga, presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione da idonea documentazione tecnica inerente:
 - a) descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
 - b) modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
 - c) modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
 - d) sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.
3. La deroga per le attività previste al comma 1, punto b), non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.
4. Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale.
5. L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole ospedali, case di cura, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.

Art. 70

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 71

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione o altri locali, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 72
Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 73
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 74
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 75

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 76

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 77

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine destinate ad attività imprenditoriali senza autorizzazione del Comune. Caso per caso saranno stabilite le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 78

Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 79

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 80

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 81

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminate non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 82

Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 83

Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 84

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 85

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 86

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni minime di cm. 100 x cm. 100, recante le indicazioni richieste dalla legge.

3. In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii.
4. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia della concessione o autorizzazione o d.i.a. e dei relativi elaborati tecnici.
5. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
6. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.
7. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.
8. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

Art. 87

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 88

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 89

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 90

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade

della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 91

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a) di fumare nelle vetture;
 - b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h) sputare all'interno delle vetture;
 - i) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - l) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - m) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - n) portare cani o altri animali senza gli opportuni accorgimenti, museruola, gabbietta, ecc.
 - o) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
2. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
 - d) avere un abbigliamento adeguato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 92

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni e pubblicizzarli mediante esposizione di tabella all'esterno dei locali.

Art. 93
Obbligo di vendita. Pesatura delle merci

1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice civile.
2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori debbono costantemente essere muniti, specie se trattasi di prodotti alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
3. Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.

Art. 94
Esposizione e vendita degli alimenti

1. Le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici.
2. La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.
3. Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza non inferiore a mt. 0,70 dal piano stradale.
4. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati rionali o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.
5. A coloro che attendono alla preparazione, vendita, manipolazione di generi alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva al fine di facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna.
Il compratore, avendo visto tali operazioni, potrà rifiutare le merci.
6. Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare giubba o grembiule di tela di colore chiaro, cuffia o copricapo da tenersi sempre perfettamente puliti.
7. Deve essere evitata da parte dell'esercente la manipolazione di generi alimentari sfusi (affettati, formaggi, carne) e il contemporaneo maneggio di denaro senza idonea protezione delle mani.
8. Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.
9. E' obbligatorio esporre i prezzi di vendita al minuto e per i prodotti alimentari freschi, indicare la provenienza del singolo prodotto.

Art. 95

Vendita e trasporto del pane

1. L'attività di panificazione è disciplinata dalle leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.
4. La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.
5. Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di persone maneggianti danaro o altri oggetti non idonei all'utilizzo per alimenti.
6. Qualora nell'esercizio non siano distinte le mansioni degli addetti, all'esigenza potranno essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.
7. Nel trasporto del pane dovranno essere utilizzati unicamente recipienti (ceste e simili) interamente chiusi, confezionati in modo da impedire qualsiasi potenziale contaminazione ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 96

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 97

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 98

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 99
Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 100
Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 101
Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 102
Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal ministero della sanità.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi contenenti al massimo litri 0,200 per le bevande superalcoliche (contenuto di alcool superiore al 21% del volume) o litri 0,33 per le bevande alcoliche (contenuto di alcool fino al 21% del volume).
3. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. Di regola i banchi debbono avere un'altezza minima di cm. 70 dal suolo.
4. Particolare cura dovrà essere adottata nella sistemazione dei banchi di vendita di prodotti alimentari che, ad eccezione dell'ortofrutta e delle merci preimballate, dovranno essere protetti su tutti i lati e superiormente, onde evitarne l'inquinamento e la manipolazione da parte del pubblico.
5. E' vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.
6. I venditori di prodotti deperibili dovranno altresì attrezzarsi con sistemi idonei a garantire la temperatura controllata ed adeguata alla conservazione delle derrate.
7. Il commercio itinerante è regolamentato dal d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed è consentito su tutto il territorio comunale.

8. Il Comune, con specifica deliberazione, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
9. Stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
10. E' fatto divieto ai commercianti che effettuano la vendita in modo itinerante di:
 - a) esercitare negli orari di mercato o fiera, a meno di m. 500 dal mercato o fiera stessi;
 - b) esercitare a meno di m. 100 da ospedali, scuole (durante gli orari di lezione), luoghi di culto, ricoveri;
 - c) deporre al suolo merci ed attrezzature, anche se facilmente rimovibili;
 - d) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di m. 500 fra loro.
11. Le sponde dei veicoli abbassate, contraddistinguono attività di vendita, anche in assenza di clienti.

Art. 103

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 104

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 105

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 106

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 107

Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.
2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.
3. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 108

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 109

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 110
Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI
POLIZIA RURALE

Art. 111
Comunioni generali di pascoli

1. Si dà atto che nel territorio comunale non esistono “Comunioni generali dei pascoli su beni privati”.

Art. 112
Divieto di pascolo

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell’anno.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. E’ vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 113
Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

1. Nelle proprietà private è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l’istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 114
Pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all’art. 924 Codice civile e fatta salva l’adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Art. 115
Custodia degli animali pascolanti

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo al sicurezza delle persone.

Art. 116
Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 117
Transito del bestiame

1. Coloro che debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dal percorso autorizzato dal competente ufficio Comunale , né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. Il transito di bestiame durante la notte dovrà essere segnalato da persone, all'inizio e alla fine della mandria o gregge, munite di fanale acceso.

Art. 118
Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 119
Osservanza delle leggi

1. L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

Art. 120
Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice penale.

Art. 121
Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 122
Esercizio della caccia

1. L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile, e dalla legge 11/2/92 n.° 157.

Art. 123
Divieto di raccolta frutti pendenti

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, raccogliere frutti, pannocchie, frutta, ecc, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto, salvo che il proprietario del fondo sia presente. Il consenso, di cui al comma precedente, deve risultare da atto scritto da esibire agli agenti.
2. Gli agenti di polizia, quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'ufficio di polizia municipale, per l'eventuale denuncia di furto.

Art. 124
Piantumazione di alberi in zone agricole

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli Artt. dal 892 al 899 del Codice Civile.

Art. 125
Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente cadute sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.
3. I frutti caduti sulle pubbliche vie dovranno essere raccolti e asportati a cura del proprietario della pianta.

Art. 126
Cartelli indicanti esche avvelenate

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Art. 127
Divieto di alterazione

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la modifica, per qualunque motivo, anche parziale e precaria di quelli esistenti, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 128
Espurgo dei fossi

1. I fossi attraversanti i terreni privati devono essere spurgati a cura del proprietario una volta all'anno, o più volte quando si renda necessario per la loro efficienza.
2. I fossi divisorii tra i terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 Codice civile, debbono essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati.
3. In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

Art. 129
Attraversamento strade

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale.
2. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 130
Abbattimento di piante lungo le strade

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 131
Potatura

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a fare togliere i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni, ferma restando la contravvenzione accertata, imputando le relative spese al trasgressore.

Art. 132
Distanze da strade

1. I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capatagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e i mezzi meccanici senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 133
Acque pubbliche

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, nei torrenti e negli scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti
2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi o torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
3. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati le materie putride dei condotti scaricatori.
4. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.
5. La infrazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno un controfosso.

Art. 134
Abbeveraggio animali

1. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 135
Divieto di appiccare il fuoco

1. Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie vicino alle case, agli edifici, ai boschi, alle piantagioni, alle siepi, ai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e a qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 15 agosto.
4. Nei terreni boscati e cespugliati si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L.R. 9/6/94 n.º16. Deve essere comunque rispettata una distanza minima dai terreni boscati e cespugliati di metri lineari 50 da essi.

Art. 136
Spegnimento degli incendi

1. In caso di incendio, gli agenti della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Art. 137
Culture agrarie ed allevamenti di bestiame

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 138
Detenzione di letame e liquami

1. E' vietato tenere nell'abitato depositi di letame e liquami che devono essere trasportati a destinazione non appena estratti dalla stalla eccetto nel caso di precipitazioni atmosferiche e nei giorni festivi.

2. Il trasporto del letame e liquami, deve essere effettuato con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento.
3. Il trasporto e lo spandimento di letame nei terreni posti nelle immediate vicinanze di abitazioni può essere effettuato solo nei giorni feriali dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

CAPO XII SANZIONI

Articolo 139 Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Articolo 140 Atti di accertamento.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di polizia municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Articolo 141 Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal d. Lgs.- 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o del luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Articolo 142

Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune al Segretario Generale, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Segretario Generale del Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Articolo 143

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono fissate come da tabella di seguito riportata e verranno aggiornate a decorrere dal primo Gennaio 2007 con cadenza biennale e con la stessa percentuale prevista per le sanzioni del codice della strada:

NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
Art.	Comma	Violazione			
Capo 2 – DISCIPLINA DELLE ACQUE E SUOLI PUBBLICI.					
6		Suolo pubblico	€ 50	€ 500	€ 100
8		Modalità carico e scarico merci.	€ 50	€ 500	€ 100
9		Scarico di rottami e detriti.	€ 25	€ 250	€ 50
10		Carico e scarico mobilio.	€ 25	€ 250	€ 50

11	1,3,4	Collocamento tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica senza autorizzazione o violando le prescrizioni.	articolo 20 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
11	6,7	Collocamento tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica.	€ 50	€ 500	€ 100
12		Installazione tende solari.	€ 125	€ 500	€ 250
13	1,2,3	Insegne, vetrine e pubblicità luminose.	Articolo 23 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
13	4,5	Insegne e vetrine e pubblicità luminose	€ 125	€ 500	€ 250
14		Occupazione con chioschi, edicole, ecc.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
16		Occupazioni per traslochi.	€ 125	€ 500	€ 250
17		Occupazioni per comizi e raccolta firme.	€ 25	€ 250	€ 50
20		Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
21		Divieti di giochi sul suolo pubblico.	€ 25	€ 250	€ 50
22	1,6	Collocamento di condutture. Mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni.	€ 125	€ 500	€ 250
22	2,3,4,5,7,8	Collocamento di condutture.	€ 50	€ 500	€ 100
		Capo 3 – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.			
23		Disposizioni di carattere generale.	€ 50	€ 500	€ 100
24		Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.	€ 25	€ 250	€ 50
25		Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti i mestieri girovaghi.	€ 25	€ 250	€ 50
26		Pulizia di portici , cortili e scale.	€ 25	€ 250	€ 50
27		Disposizioni per negozi e botteghe.	€ 25	€ 250	€ 50
28		Trasporto di materiale di facile dispersione.	€ 25	€ 250	€ 50
29		Sgombero della neve.	€ 25	€ 250	€ 50
30		Divieto di lavatura e riparazione i veicoli su aree pubbliche.	€ 25	€ 250	€ 50
31		Divieto di esercizio di attività artigiane ed industrie su aree pubbliche.	€ 25	€ 250	€ 50
32		Disposizioni riguardanti gli animali	€ 25	€ 250	€ 50
33		Divieto di getto di opuscoli o foglietti.	€ 25	€ 250	€ 50
34		Divieto di segatura e spaccatura legno.	€ 25	€ 250	€ 50
35		Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi.	€ 25	€ 250	€ 50
36		Pulizia dei tetti e delle terrazze.	€ 25	€ 250	€ 50
37		Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici.	€ 25	€ 250	€ 50
38		Scarichi di materiali in corso d'acqua, fognature e fontane pubbliche.	€ 25	€ 250	€ 50

39		Vuotatura dei pozzi neri	€ 25	€ 250	€ 50
		Capo 4 – DECORO DEI CENTRI ABITATI.			
40		Manutenzione degli edifici.	€ 50	€ 500	€ 100
41		Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.	articolo 23 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
42		Collocamento di targhe o lapidi commemorative.	€ 50	€ 500	€ 100
43		Ornamento esterno ai fabbricati.	€ 25	€ 250	€ 50
44		Depositi in proprietà privata	€ 50	€ 500	€ 100
45		Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.	€ 25	€ 250	€ 50
46		Spolveramento di panni e tappeti.	€ 25	€ 250	€ 50
47		Bagni	€ 25	€ 250	€ 50
48		Bestie macellate e trasporto carni.	€ 50	€ 500	€ 100
49		Raccolta rifiuti.	€ 25	€ 250	€ 50
50		Viali e giardini pubblici.	€ 25	€ 250	€ 50
51		Vasche e fontane.	€ 25	€ 250	€ 50
52		Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.	€ 50	€ 500	€ 100
53		Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.	€ 50	€ 500	€ 100
54		Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone industriali e residenziali.	€ 50	€ 500	€ 100
55		Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.	€ 125	€ 500	€ 250
		Capo 5 – QUIETE PUBBLICA.			
57		Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.	€ 125	€ 500	€ 250
58		Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione e locali pubblici.	€ 25	€ 500	€ 50
59		Rumori nei locali privati.	€ 50	€ 500	€ 100
60		Uso di strumenti sonori.	€ 50	€ 250	€ 100
61		Venditori e suonatori ambulanti.	€ 25	€ 250	€ 50
62		Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	€ 25	€ 250	€ 50
63		Detenzione e conduzione di cani o altri animali.	€ 50	€ 500	€ 100
64		Suono delle campane	€ 25	€ 250	€ 50
65		Carovane di nomadi.	€ 50	€ 500	€ 100
66		Esercizio di mestieri, arti ed industrie.	€ 125	€ 500	€ 250
67		Impianto di macchinari.	€ 125	€ 500	€ 250
68		Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.	€ 25	€ 250	€ 50
70		Spettacoli e trattenimenti	€ 50	€ 500	€ 100
71		Strumenti musicali	€ 50	€ 500	€ 100

72		Dispositivi acustici antifurto.	€ 50	€ 500	€ 100
		Capo 6 – NORME DI SICUREZZA.			
73		Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
74		Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili.	€ 125	€ 500	€ 250
75		Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici.	€ 125	€ 500	€ 250
76		Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.	€ 125	€ 500	€ 250
77		Fucine e forni.	€ 125	€ 500	€ 250
78		Uso di fiamma libera.	€ 125	€ 500	€ 250
79		Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
80		Strumenti da taglio.	€ 125	€ 500	€ 250
81		Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.	€ 125	€ 500	€ 250
82		Trasporti di acqua gassata e di seltz.	€ 25	€ 250	€ 50
83		Scalpellamento in vie o piazze.	€ 25	€ 250	€ 50
84	1	Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.	€ 125	€ 500	€ 250
84	2	Gocciolamento dai tetti o cornicioni.	€ 25	€ 250	€ 50
85		Manutenzione aree di pubblico transito.	€ 25	€ 250	€ 50
86	2,3,5 6,7	Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.	€ 50	€ 500	€ 100
87		Materiale di demolizione.	€ 50	€ 500	€ 100
88		Insegne, persiane, vetrate di finestre.	€ 50	€ 500	€ 100
89		Ripari di pozzi, cisterne e simili.	€ 50	€ 500	€ 100
90		Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	€ 50	€ 500	€ 100
91		Veicoli adibiti a servizio pubblico. Norme.	€ 50	€ 500	€ 100
		Capo 7 – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.			
92		Orari degli esercizi.	€ 50	€ 500	€ 100
93		Pesatura delle merci.	legge 5 agosto 1981, n. 441.		
94		Esposizione e vendita degli alimenti.	€ 50	€ 500	€ 100
95		Vendita e trasporto del pane.	leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.		
96		Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.	€ 125	€ 500	€ 250
97		Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.	€ 125	€ 500	€ 250
98		Esalazioni di merce.	€ 50	€ 500	€ 100
99		Tabella per la vendita del combustibile.	€ 50	€ 500	€ 100

100		Requisiti dei locali di vendita	€ 125	€ 500	€ 250
		Capo 8 – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.			
102		Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	€ 125	€ 500	€ 250
103		Preavviso di cessazione di servizio	€ 50	€ 500	€ 100
104		Trasporto di merci destinate ai luoghi di vendita.	€ 125	€ 500	€ 250
		Capo 9 – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI.			
106		Esercizio di mestieri girovaghi.	€ 125	€ 500	€ 250
107		Lustrascarpe e venditori di giornali.	€ 50	€ 500	€ 100
108		Baracche per pubblici spettacoli.	€ 50	€ 500	€ 100
		Capo 10 – MANIFESTAZIONI CON CORTEI.			
109		Cortei funebri.	€ 125	€ 500	€ 250
110		Processioni. Manifestazioni.	€ 125	€ 500	€ 250
		Capo 11 – POLIZIA RURALE.			
112		Divieto di pascolo.	€ 125	€ 500	€ 250
113		Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.	€ 125	€ 500	€ 250
114		Pascolo abusivo.	€ 125	€ 500	€ 250
115		Custodia degli animali pascolanti.	€ 50	€ 500	€ 100
116		Pascolo notturno.	€ 50	€ 500	€ 100
117		Transito del bestiame.	€ 50	€ 500	€ 100
118		Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica.	Art 727 c.p.		
120		Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	Art. 637 c.p.		
121		Esercizio del diritto di passaggio.	€ 50	€ 500	€ 100
123		Divieto di raccolta di frutti pendenti.	€ 50	€ 500	€ 100
125		Frutti di piante sul confine.	€ 50	€ 500	€ 100
126		Cartelli indicanti esche avvelenate.	€ 125	€ 500	€ 250
127		Divieto di alterazione.	€ 125	€ 500	€ 250
128		Espurgo dei fossi.	€ 125	€ 500	€ 250
129		Attraversamento strade.	€ 125	€ 500	€ 250
130		Abbattimento di piante lungo le strade.	€ 125	€ 500	€ 250
131		Potature.	€ 125	€ 500	€ 250
132		Distanze da strade.	€ 125	€ 500	€ 250
133		Acque pubbliche.	€ 125	€ 500	€ 250
134		Abbeveraggio di animali.	€ 50	€ 500	€ 100
135		Divieto di appiccare il fuoco.	€ 125	€ 500	€ 250
137		Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.	€ 50	€ 500	€ 100
138		Detenzione di letame.	€ 125	€ 500	€ 250

CAPO XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 144 – Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

Articolo 145 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.

= = = = =